

Allegato A alla delibera n. 430/12/CONS del 20 settembre 2012

**SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITÀ E I
CRITERI DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA DEGLI OBBLIGHI DI
PROGRAMMAZIONE E INVESTIMENTO A TUTELA DELLA PRODUZIONE
AUDIOVISIVA EUROPEA E INDIPENDENTE E I CRITERI PER LA
VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI DEROGHE AI SENSI DELL'ART. 3
DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 GIUGNO 2012, N. 120**

Articolo 1

Verifica degli obblighi di riserva di programmazione e di investimento

1. Ai fini delle verifiche di cui al presente articolo, l'Autorità utilizza ed elabora i dati relativi all'attività di monitoraggio dei programmi diffusi dai fornitori dei servizi di media audiovisivi in ambito nazionale effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. b), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e le informazioni trasmesse dai fornitori di servizi di media audiovisivi e dai produttori indipendenti ai sensi dei commi 2 e 4.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. b), del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, trasmettono annualmente all'Autorità una dichiarazione contenente i dati relativi alla programmazione e agli investimenti, in conformità con i modelli di cui all'art. 2, commi 1 e 2, e secondo le modalità e i termini di cui all'art. 3 del presente regolamento.
3. Dagli adempimenti di cui al comma 2 sono esclusi i fornitori di servizi di media radiofonici, operanti in ambito nazionale o locale, e i fornitori di servizi di media audiovisivi operanti esclusivamente in ambito locale.
4. I produttori indipendenti, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. p), del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, trasmettono annualmente all'Autorità una dichiarazione contenente i dati relativi all'attività svolta, in conformità con il modello di cui all'art. 2, commi 3 e 4, e secondo le modalità e i termini di cui all'art. 3 del presente regolamento.
5. L'Autorità si riserva, in ogni momento, di chiedere, in relazione a specifiche esigenze conoscitive, la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni o documenti ritenuti utili.

6. L'Autorità dispone regolari programmi di ispezioni, anche sistematiche, al fine di verificare il rispetto dei vincoli di cui all'art. 44 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e delle relative delibere attuative.

7. L'Autorità rende disponibili sul proprio sito internet i dati aggregati relativi alle verifiche svolte sul rispetto degli obblighi di programmazione e di investimento di cui al presente articolo.

D.1

1.1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle modalità di verifica degli obblighi di riserva di programmazione e di investimento elencate nell'articolo 1?

1.2. Si condivide l'orientamento di pubblicare i dati in forma aggregata sul sito dell'Autorità? Si suggeriscono possibili modalità per tale pubblicazione?

Art. 2

Modelli per la trasmissione dei dati

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale compilano, a partire dall'anno 2013, il modello appositamente predisposto, denominato "Q", allegato al presente regolamento e disponibile sul sito web dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it. Nella medesima sezione sono presenti le note esplicative dei modelli e i riferimenti per l'attività di informazione necessaria alla corretta compilazione degli stessi.

2. I modelli di cui al comma 1 contengono le seguenti informazioni:

- a) programmazione annuale dei fornitori di servizi di media audiovisivi, dettagliata secondo le ore assoggettabili e le tipologie di opere audiovisive come definite dall'art. 44 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;
- b) ricavi conseguiti e investimenti effettuati dai fornitori di servizi di media audiovisivi o da società controllanti, controllate o soggette a controllo comune in conformità con gli obblighi previsti dall'art. 44 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;
- c) modalità di investimento dei fornitori di servizi di media audiovisivi in opere audiovisive in conformità con gli obblighi previsti dall'art. 44 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

3. I produttori indipendenti compilano, a partire dall'anno 2013, il modello appositamente predisposto, denominato "PI", allegato al presente regolamento e disponibile sul sito web dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it. Nella medesima

sezione sono presenti le note esplicative del modello e i riferimenti per l'attività di informazione necessaria alla corretta compilazione degli stessi.

4. Il modello di cui al comma 3 contiene le seguenti informazioni:

- a) assetto societario dal quale si evidenzino i soggetti controllanti o collegati al produttore in conformità con quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. p), prima parte, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;
- b) destinazione della produzione audiovisiva al fine di consentire la verifica dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. p), seconda parte, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

5. I modelli di cui al presente articolo potranno essere soggetti ad eventuali e successivi aggiornamenti e modifiche, in ragione dei mutamenti del quadro normativo.

D.2

2.1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito al contenuto e alla forma dei modelli per la raccolta dei dati di programmazione e investimento?

2.2. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'utilizzo delle informazioni già inviate dai fornitori di servizi di media audiovisivi e dai produttori mediante altri sistemi di raccolta informazioni (es. Registro degli operatori di comunicazione e informativa economica di sistema)?

Art. 3

Modalità e termini della comunicazione

1. Ciascuna comunicazione deve essere effettuata in conformità ai modelli di cui all'art. 2 del presente regolamento entro il 15 settembre di ciascun anno.

2. I modelli devono essere compilati ed inviati all'Autorità all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it a mezzo di casella di posta elettronica certificata ovvero, a discrezione dei rispondenti, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano. Qualunque sia la modalità di trasmissione scelta, le comunicazioni dovranno altresì necessariamente essere inviate in copia, entro il medesimo termine, in formato elettronico, all'indirizzo dic@agcom.it.

D.3

3.1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle modalità e ai termini di comunicazione dei modelli per la raccolta dei dati di programmazione e investimento?

Art. 4

Deroghe agli obblighi di riserva di programmazione e di investimento

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 8, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, è ammessa la presentazione della richiesta di deroga totale o parziale, illustrandone i motivi, agli obblighi di riserva di programmazione e/o di investimento di cui all'art. 44, commi 2, 3 e 4, del citato Testo unico, da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi che, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

- a) non abbiano realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio relativamente ai servizi di media audiovisivi per cui è richiesta la deroga;
- b) abbiano una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'uno per cento;
- c) abbiano la natura di palinsesto tematico o di catalogo tematico.

2. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di deroga di cui al comma 1 l'Autorità valuta, tra gli altri, la tipologia del programma televisivo, il target di riferimento, la linea editoriale e la sua coerenza con l'effettiva programmazione, la tipologia dell'offerta in chiaro o a pagamento, l'effettiva disponibilità di prodotto compatibile con la linea editoriale del programma.

3. La Direzione competente, ai sensi del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, comunica al soggetto istante l'avvio del procedimento unitamente al nominativo del relativo responsabile.

4. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui comma 1, il soggetto istante può chiedere al responsabile del procedimento di essere sentito al fine di fornire precisazioni e chiarimenti necessari alla valutazione del contenuto dell'istanza. La data dell'audizione è disposta dal responsabile del procedimento entro sette giorni dal ricevimento della relativa richiesta ed è comunicata al soggetto richiedente con almeno cinque giorni di preavviso. Dell'audizione è redatto verbale, nel quale sono riportate, in forma sintetica, le principali osservazioni svolte e le dichiarazioni rese.

5. Il responsabile del procedimento può formulare richieste di informazione e di esibizione di documenti, indicando un termine congruo entro il quale dovrà pervenire la risposta.

6. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di deroga, salva la proroga dei termini fino ad un massimo di sessanta giorni ove il Consiglio dell'Autorità ravvisi la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.

D.4

4.1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito ai criteri di valutazione delle richieste di deroga agli obblighi di programmazione e investimento?

Art. 5 Sanzioni

1. Ai soggetti che, ai fini dell'obbligo di cui all'art. 1, commi 2 e 4, del presente regolamento, comunicano dati non rispondenti al vero si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 29, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. Ai soggetti che non adempiono, nei termini e secondo le modalità prescritte, all'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Restano ferme, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. g,) del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, le sanzioni previste in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente.

D.5

5.1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di richiamare all'interno del regolamento i presenti riferimenti al presidio sanzionatorio o si ritiene che siano applicabili altri presidi